



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale
n. 29 del 09/06/2026

OGGETTO: OGGETTO: INDIVIDUAZIONE TRATTO DI ARENILE IN LOCALITA' MARAMURA DA DESTINARE A DOG BEACH.

IL SINDACO

Premesso che:

nella stagione estiva si intensificano i fenomeni dell'abbandono di animali domestici anche come conseguenza ai divieti ed alle limitazioni, relativi alla circolazione ed accoglienza degli animali presso le strutture pubbliche, alberghi, stabilimenti ecc. soprattutto nelle zone turistiche;

la Legge Regionale n. 21 del 18.05.1994, adottata ai sensi della Legge-Quadro 14 agosto 1991 n. 281, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera per garantire e promuovere il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo;

durante la stagione balneare estiva è vietato transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, ad esclusione di alcune categorie di cani da salvataggio o cani guida per non vedenti, dalle ore 8,00 del mattino alle 20,00 della sera;

il limite delle ore 20,00 è anticipato, rispettivamente, alle ore 19,00 dal 1° settembre ed alle 18,00 dal 1° ottobre.

Considerato che:

- Le Amministrazioni Comunali possono individuare apposite zone di litorale nelle quali consentire l'accesso anche agli animali, previa delimitazione e segnalazione adeguata di tali aree, garantendone la pulizia e vigilando affinché i proprietari degli animali rispettino l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e ss.mm.ii. e l'ulteriore normativa vigente in materia;

- Che l'area è nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale come concesso con nota prot. 26807 del 12.07.2023;

- Nel piano di gestione del litorale è prevista da parte del gestore dei servizi di pulizia e mantenimento della spiaggia, la soc. Teknoservice, l'allestimento di un'apposita area da destinare all'accesso e stazionamento dei cani dalle ore 8:00 alle ore 20:00 purchè accompagnati dai loro padroni e secondo determinate prescrizioni;

- È intendimento di questa Amministrazione dedicare uno o più tratti di spiaggia del litorale ricadente nel territorio di competenza, da destinare ai cani e ai loro padroni;

- **Visti** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Tutto ciò premesso

ORDINA

1) di individuare presso il litorale del Lido di Maddalena in località Maramura, prospiciente l'area di proprietà ANAS, un tratto di spiaggia libera ove consentire l'accesso ai cani accompagnati dai loro proprietari, della lunghezza di mt. 20 con profondità di mt. 15 e rispetto di mt 6 dalla battigia, appositamente delimitati e individuabili attraverso cartelli indicativi;

1) l'utilizzo di tali aree è consentito nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026;

2) i cani dovranno sostare obbligatoriamente ed esclusivamente nell'area delimitata e segnalata con appositi cartelli;

3) possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina ed i cani clinicamente sani;

4) non possono accedere le femmine durante la fase estrale (calore);

5) le deiezioni degli animali devono immediatamente essere rimosse a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e sacchettino e riposte negli appositi contenitori;



- 6) nel caso in cui il contenitore sia posizionato a distanza, il proprietario è obbligato a rimuovere e portare via i rifiuti ed a riporli nel contenitore più vicino;
- 7) i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose, provocate dall'animale stesso;
- 8) i cani potranno avere accesso all'area loro dedicata solo se i proprietari/detentori abbiano disponibilità di apposito guinzaglio e di museruola;
- 9) l'uso del guinzaglio e della museruola è obbligatorio per tutto il percorso appositamente segnato, fino all'accesso nell'area destinata ai cani;
- 10) l'uso del guinzaglio e della museruola a permanenza è sempre obbligatorio in caso di cani problematici;
- 11) gli animali devono essere muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati e il numero di telefono del proprietario, il tutto finalizzato alla immediata identificazione e ricerca dello stesso proprietario in caso di fuga o smarrimento dell'animale;
- 12) gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata, sotto il controllo continuo e sotto la responsabilità del proprietario/detentore;
- 13) gli animali devono essere muniti di libretto sanitario in regola con le vaccinazioni ed essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
- 14) sarà cura del proprietario, per il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua anche per la docciatura;
- 15) l'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che possano eventualmente verificarsi.

L'utilizzo delle aree può essere revocato in qualsiasi momento a insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale sia per inosservanza delle norme sopraindicate, sia per motivi di sicurezza, ovvero motivi di pubblico interesse.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza e le norme di tutela del benessere degli animali, con particolare attenzione al Regolamento Comunale per la tutela degli animali.

Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, applicando, a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni: pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.

Demanda il settore Servizi Tecnologici e Gestione del Patrimonio al fine della messa in atto della delimitazione e dell'allestimento dell'area di destinazione compresa l'affissione dell'apposita cartellonistica;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il presente provvedimento, per il tempo di validità, è reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio on-line e pubblicazione sul sito web dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, li 09/06/2026

IL SINDACO
Dott. Beniamino Garau

La presente ordinanza viene notificata: Tramite PEC: ASL/ATS Anagrafe Canina e Randagismo; Stazione Corpo
COMUNE DI CAPOTERRA
Forestale e di Vigilanza Ambientale.--E,p.c. Stazione Carabinieri ; Settore Ambiente e Verde Pubblico -Sede; Polizia
Municipale - Sede; Compagnia Barracellare- Sede.